

## **PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Paola Garro

L'attività propositiva dell'Ufficio di presidenza nell'anno di riferimento del Rapporto 2015 si è concretizzata nella presentazione di 10 proposte di legge. Per una sola di queste, è stata decisa l'assegnazione alla Prima Commissione consiliare per l'esame referente: si tratta della proposta di legge 398, divenuta poi legge regionale 12 del 3 febbraio 2015 (Norme in materia di anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali. Modifiche alla l.r. 61/2012.).

L'iter delle altre proposte - ad eccezione della proposta di legge 429 di cui si dirà in seguito - è stato avviato su iniziativa dell'Ufficio di presidenza ed è successivamente proseguito attraverso l'iscrizione direttamente all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale; pertanto, per nessuna di esse è stata redatta una scheda di legittimità. Si tratta delle proposte di legge 424 e 428, presentate alla fine della IX legislatura, e divenute rispettivamente leggi regionali 45 del 7 aprile 2015 e 46 del 9 aprile 2015; e delle proposte di legge 4, 5, 6, 21, 23 e 26 presentate nella X legislatura e divenute rispettivamente leggi regionali 59, 60, 58, 67, 69 e 71. La proposta di legge 429 (Durata in carica e riduzione dell'indennità del presidente e dei componenti del Co.re.com. Modifiche alla l.r. 22/2002) non è stata assegnata ad alcuna commissione consiliare né per essa è stata approvata la richiesta di iscrizione direttamente all'ordine del giorno dell'ultima seduta della IX legislatura del Consiglio regionale. La medesima non è stata poi neanche riassunta nella nuova legislatura.

L'intervento legislativo di cui alla legge regionale 45 del 2015 è stato necessitato dal pronunciamento della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 39 del 2014, ha censurato alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge 213 del 2012. Con la legge regionale in esame, pertanto, si è inteso modificare la legge regionale 83/2012, recante la disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari, approvata proprio in attuazione del suddetto decreto. La Corte, con la sentenza n. 39 - il cui dispositivo, recante al punto n. 4) un errore materiale, è stato corretto con l'ordinanza n. 131 del 2014 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni contenute nel decreto-legge n. 174 del 2012 tra le quali, in particolare, il comma 10, primo e secondo periodo, ed il comma 11, primo periodo, dell'articolo 1, nelle parti in cui dispongono il coinvolgimento del Presidente della Giunta regionale nelle procedure ivi previste e consistenti nella trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché nella trasmissione ai gruppi consiliari delle delibere sugli effettuati controlli della sezione regionale della Corte dei conti. Per i giudici di legittimità,

è il Presidente del Consiglio regionale l'unico organo legittimato alla rappresentanza dell'assemblea elettiva e, quindi, l'unico titolare di funzioni inerenti alla trasmissione del rendiconto di ciascun gruppo consiliare alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché l'unico destinatario degli eventuali rilievi formulati dai giudici contabili in esito ai riscontri sui rendiconti.

La censura di legittimità ha investito, altresì, le seguenti parti del decreto-legge n. 174: integralmente il terzo periodo del comma 11 dell'articolo 1, poiché prevede per i gruppi consiliari una sanzione - consistente nella decadenza, per l'anno successivo a quello rendicontato, dal diritto all'erogazione dei finanziamenti - che consegue automaticamente e senza alcuna possibilità di graduazione, al verificarsi di irregolarità contabili anche marginali e pur in assenza di un illecito utilizzo dei contributi già assegnati; il quarto periodo del medesimo comma 11 nonché il comma 12 nelle parti in cui prevedono che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate o riconosciute irregolari dai giudici contabili consegue alla decadenza - già dichiarata illegittima - anziché all'omessa regolarizzazione del rendiconto, o alla mancata trasmissione del medesimo, o alla delibera di non regolarità emessa dalla Corte dei conti.

Si segnala che nel silenzio della legge statale, il legislatore regionale, con il presente intervento attuato in modifica della disciplina vigente, ha ritenuto opportuno precisare anche i passaggi procedurali che seguono alle deliberazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e concernenti l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dai giudici contabili. E' previsto che il Presidente del Consiglio comunichi ai presidenti dei gruppi consiliari le decisioni ricevute dalla Corte dei conti assegnando loro un termine per provvedere, non superiore a trenta giorni. Su richiesta dei soggetti tenuti alla restituzione, ed in considerazione dell'entità della somma da restituire, il Presidente del Consiglio può autorizzarne la rateizzazione, con corresponsione dei relativi interessi legali.

La legge regionale 46 del 2015 reca la disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Il Consiglio regionale, nell'ambito della sua attività istituzionale di rappresentanza della comunità toscana, organizza eventi a carattere periodico tesi a valorizzare le finalità statutarie concernenti, tra le altre, ed in particolare, anche la diffusione dei valori della pace e della cultura scientifica - specie tra le giovani generazioni - nonché il sostegno e la valorizzazione delle imprese toscane che, nello svolgimento della loro attività, riescono a coniugare innovazione, ricerca, formazione e sviluppo sostenibile. La legge *de qua* costituisce lo strumento legislativo unico con il quale il Consiglio ha inteso supportare il programma di quattro eventi istituzionali di particolare rilievo e risonanza, anche

internazionale, ovvero: Festa della Toscana, Pianeta Galileo, Premio Impresa + Innovazione + Lavoro e Premio Franca Pieroni Bortolotti, organizzati negli anni passati attraverso specifiche deliberazioni dell'Ufficio di presidenza. La scelta di una specifica e unitaria fonte normativa è stata dettata anche e soprattutto dalla necessità – emersa alla luce delle esperienze fino ad oggi svolte – di razionalizzare le relative programmazioni e modalità organizzative, nonché di creare un impianto stabile e duraturo nel tempo per appuntamenti che si ripetono annualmente coinvolgendo un numero sempre maggiore di partecipanti.

La legge regionale 58 del 2015 reca modifiche all'articolo 49 bis della legge regionale 1/2009 che, in merito alla selezione del personale delle segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari (Presidente del Consiglio regionale, altri componenti dell'Ufficio di presidenza e, ove istituito, Portavoce dell'opposizione) stabiliva un criterio prioritario di scelta basato sull'esperienza di lavoro maturata presso le strutture sopracitate, con relativa iscrizione in uno specifico elenco. Tuttavia, ad una rinnovata valutazione, si è ritenuto opportuno modificare tale disposizione, cambiando i requisiti previsti poiché questi – determinando una differenziazione non giustificata – non consentono l'iscrizione nell'elenco né di coloro che hanno maturato l'esperienza richiesta ma hanno terminato il proprio incarico prima del termine della passata legislatura, né di coloro che hanno maturato la medesima esperienza essendo dipendenti di ruolo della Regione.

La legge regionale 59 del 2015 disciplina, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, le caratteristiche dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia, quali segni distintivi della Regione Toscana. La previgente disciplina regionale in materia non contemplava la previsione e le modalità d'uso di un elemento caratteristico di riconoscimento dei consiglieri regionali impegnati in pubbliche manifestazioni, diversamente da quanto previsto dalla legislazione nazionale per i sindaci ed i presidenti di provincia, e da quanto contemplato per i presidenti di comunità montana da intervenute intese a carattere nazionale, obbligatorie ai sensi dei ripetuti pareri espressi dal Ministero degli interni per garantire uniformità di caratteristiche e condizioni d'uso per istituzioni omologhe. Non sussistono norme nazionali che disciplinano simili segni distintivi per i vertici istituzionali delle regioni, né risultano intese che regolino la materia; pertanto, mentre le disposizioni della previgente legge regionale 18/1995 relative allo stemma, al gonfalone e al sigillo sono confermate, l'elemento innovativo della legge *de qua* è costituito proprio dalla introduzione della fascia istituzionale quale segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione delle manifestazioni ufficiali.

La legge regionale 60 del 2015 è composta di un solo articolo che sostituisce l'articolo 7 della legge regionale 5/2012. Le modifiche apportate sono relative tutte alla composizione del Comitato regionale delle associazioni e delle

manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, che è un organismo consultivo della Giunta per la predisposizione del programma pluriennale previsto dalla disciplina di riferimento. Con la modifica è introdotto il diritto di voto per i due consiglieri già facenti parte del Comitato; è prevista la partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente del Consiglio regionale; ed infine, è prevista la partecipazione di dieci sindaci, ivi compreso quello della Città metropolitana di Firenze, e di altri nove designati, uno per ciascuna provincia, dai comuni che organizzano e gestiscono direttamente manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, o assessori loro delegati.

L'intervento legislativo di cui alla legge regionale 67 del 2015 risponde alla necessità di declinare in maniera innovativa i requisiti richiesti per iscriversi agli elenchi da cui attingere i nuovi componenti del Collegio di garanzia statutaria. Invero, l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), vieta alle pubbliche amministrazioni, tra cui anche le regioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentendone comunque l'attribuzione a titolo gratuito. In relazione a ciò, si è ritenuto opportuno modificare la composizione del Collegio di garanzia statutaria eliminando, tra le categorie di soggetti che possono accedere all'elenco dei candidati da cui attingere ai fini della nomina da parte del Consiglio regionale, i magistrati a riposo, sostituendoli con i magistrati fuori ruolo. Inoltre, nella categoria dei professori universitari, sono stati inclusi anche gli associati e i soggetti abilitati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge 240/2010, con l'evidente finalità di ampliare la platea dei potenziali candidati attraverso la previsione di figure professionali che assicurino comunque una alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; mentre i requisiti richiesti per gli avvocati sono stati modificati riducendo gli anni di esercizio effettivo della professione forense. Le altre modifiche riguardano la durata dell'organismo: al fine di evitare che il Collegio sia composto da componenti con scadenza disallineata, si prevede, in ossequio peraltro al disposto statutario, la durata in carica dell'organismo nel suo complesso precisando, altresì, che in caso di sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte. Infine, viene ridotta a trenta mesi la durata in carica del presidente e del vicepresidente del Collegio in ragione della durata complessiva dell'organismo, già ridotta da sei a cinque anni da precedenti modifiche statutarie e legislative.

Con la legge regionale 69/2015 si è inteso accogliere l'esigenza, manifestata da consiglieri ed assessori regionali, di autorizzare gli uffici

regionali a trattenere quote sulle rispettive indennità da destinare alla stipulazione di assicurazioni integrative o per compiere atti di liberalità.

La legge regionale 71 del 12 novembre 2015 reca nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica modificando la legge regionale 5/2012 al fine di superare alcune difficoltà applicative della disciplina verificatesi nei tre anni dall'entrata in vigore, nonché di prevedere un diverso assetto del Comitato per ciò che attiene alla vicepresidenza. Si dispone un'anticipazione della pubblicazione al 30 novembre, rispetto al 31 dicembre, dell'elenco delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana; si prevede, *ex novo*, un logo identificativo, definito e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, per le associazioni e manifestazioni storiche iscritte nell'elenco regionale e, anche questo *ex novo*, il calendario annuale delle manifestazioni storiche, approvato entro il 31 dicembre dalla Giunta regionale, a seguito della pubblicazione dell'elenco regionale, così da consentirne la massima diffusione. In ordine alla composizione del Comitato, l'articolo 4 dispone sulla nomina dei due vicepresidenti da scegliersi uno tra i consiglieri regionali ed uno tra i sindaci. Quanto alla concessione dei contributi, l'articolo 5 dispone che deve avvenire su progetti e per bandi pubblici. In aula la proposta di legge ha suscitato un ampio dibattito da parte di tutte le forze politiche, che hanno sottolineato l'importanza di un *“riconoscimento al mondo del volontariato che spesso si è sostituito alle istituzioni nel trasmettere tradizioni, usi e costumi della Toscana”*.